

**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

---

**Verbale n. 28**

**del 5/04/2023**

In data odierna, presso la Città Metropolitana di Venezia a Mestre in Via Sansovino si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti composto dai signori:

- dr Piersandro Peraro                      Presidente;
- dr Stefano Trentin                      .Componente effettivo;
- dr Corrado Mancini                      Componente effettivo;

Sono presenti il Responsabile del personale Dott.ssa Lazzarini Manuela e il Segretario generale Dott. Michele Fratino.

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione N. 3246 / 2022 avente ad oggetto "COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DELLE CATEGORIE ANNO 2022 AI SENSI ART. 67 CCNL AREA FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016 - 2018", la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione, nonché la relazione illustrativa.

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni
- locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda:

- la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2022 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;

**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

---


- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente.

Il Collegio dopo aver richiesto la verifica relativamente agli importi riferiti alle retribuzioni di anzianità e assegni ad personam sia per la quota della parte stabile che di quella variabile, dei risparmi sull'utilizzo delle risorse per il lavoro straordinario, nonché delle correlazioni fra il Fondo del comparto e il Fondo dei titolari di posizione organizzativa, nonché dei risparmi relativi agli anni precedenti di risorse stabili, l'Ente ha fornito i chiarimenti con la nota del 22/12/2022 prot. 70330/22 e con successiva nota del 30/1/2023 che vengono archiviati nel drive del Collegio.

Il Collegio procede pertanto alla certificazione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2022 come da allegato.

Il Collegio dei Revisori dei conti

dr Piersandro Peraro	Presidente
dr Stefano Trentin	Componente effettivo
dr Corrado Mancini	Componente effettivo



**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

---

Allegato al verbale n.28 del 05/04/2023

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022**

L'Organo di revisione della Città Metropolitana di Venezia, nelle persone dott. Piersandro Peraro, dott. Corrado Mancini, dott. Stefano Trentin

Premesso

- Che il Responsabile del Servizio Personale ha trasmesso tramite mail copia della propria determinazione n. 3246 del 1/12/2022 avente ad oggetto: costituzione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022 e successivi chiarimenti con la nota del 22/12/2022 prot. 70330/22 e con successiva nota del 30/1/2023;
- che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative e per il lavoro straordinario; Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:
  - Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
  - Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
  - Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
  - Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
  - Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
  - Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
  - Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
  - Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
  - Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015,

**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: "Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori é effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";

- L'Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2020";

**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

- Il D.M. 11/01/2022 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2020, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2020”.

Viste:

- le determinazioni n. 3246 del 1/12/2022: “costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2022” a firma del Responsabile dott.ssa Manuela Lazzarini;  
richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

risultano come di seguito esposto:

**FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022**

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
<b>RISORSE STABILI</b>		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. (€ 2.579.792 - € 391.234)	2.188.558
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	26.874
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO	23.411
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente, dal 2017	32.348
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	-
Art. 67 comma 2 lett. e)	Riduzione per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale (personale CPI)	- 262.912
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	-
<b>A) TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>2.008.279</b>
<b>INCREMENTI VARIABILI</b>		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	-
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (art. 61, comma 9, D.L. 112/08)	-
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	2.473
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	123.000
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	-
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	-
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	-
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	-
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	-
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	162.855
Art. 68 comma 1	Correlazione tra gli incentivi per funzioni tecniche e compensi per avvocato e la retribuzione di risultato dei titolari di P.O. e i compensi relativi alla performance individuale del personale	63.039
<b>B) TOTALE INCREMENTI VARIABILI</b>		<b>351.367</b>

**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

Verificato:

che il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio.

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016 come da prospetto che segue:

**VERIFICA LIMITE ART. 23 COMMA 2 DECRETO 75/2017**

<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2015</b>	<b>2.870.587</b>
<b>VOCI NON RICOMPRESSE NEL LIMITE</b>	<b>-139.196</b>
Funzioni tecniche	
Compensi avvocatura	
Piani di razionalizzazione	
Compensi da terzi	
Economie anno precedente	139.196
<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>2.731.391</b>
<b>RIDUZIONE PROPORZIONALE ALLA RIDUZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ANNO 2016 PARI AL 22,20%</b>	<b>-606.369</b>
<b>RISORSE DESTINATE A POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO E FONDO CPI</b>	<b>-654.146</b>
<b>TOTALE LIMITE 2015</b>	<b>1.470.876</b>

<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2021 (A + B)</b>	<b>2.359.646</b>
<b>VOCI NON RICOMPRESSE NEL LIMITE</b>	<b>-399.179</b>
Incremento 83,20 art. 67 comma 2 lettera a	26.874
Differenziali PEO art. 67 comma 2 lettera b	23.411
Funzioni tecniche	
Compensi avvocatura	
Piani di razionalizzazione	
Economie anno precedente	348.894
<b>TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO</b>	<b>1.960.467</b>
<b>TOTALE LIMITE 2022 (TOTALE LIMITE 2015 VOCI NON RICOMPRESSE NEL LIMITE: € 1.470.876 + € 399.179 )</b>	<b>1.870.055</b>

- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2022 - 2024 approvato.

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022/2024;  
Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;  
Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;  
Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 28\_2023

**CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

---

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica


nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2022, nel limite dell'importo complessivo di euro 1.870.055,00.

L'Organo di revisione

Dott. Piersandro Peraro



dott. Mancini Corrado



dott. Stefano Trentin

